

WELFARE AZIENDALE

PRIMA FATTISPECIE (ART. 51 COMMA 2 LETTERA F TUIR)

Utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari anche non fiscalmente a carico per le seguenti finalità

- educazione,
- istruzione,
- ricreazione,
- assistenza sociale,
- assistenza sanitaria,
- culto

NOTE

le opere ed i servizi in esame possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all'azienda, purché il dipendente resti estraneo al rapporto economico intercorrente tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio la non imponibilità ai fini fiscali non riguarda le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità

(esempio corsi di lingua, informatica, musica, teatro, danza)

A differenza dei punti successivi, si deve trattare di UTILIZZAZIONE DI SERVIZI, e NON di SOMME DI DENARO A TITOLO DI RIMBORSO.

SECONDA FATTISPECIE (ART. 51 COMMA 2 LETTERA F BIS TUIR)

Somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in favore dei loro familiari anche non fiscalmente a carico per le seguenti finalità

- per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (asili nido e scuole materne), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,
- per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali,

- **per borse di studio.**

NOTE

Rientrano nella fattispecie le erogazioni di **somme** per assegni, **premi di merito e sussidi per fini di studio**, ma anche gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico, nonché i contributi versati dal datore di lavoro per **rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, il costo del servizio di trasporto scolastico, le somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione** ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Altresì, è ricompresa l'offerta, anche sotto forma di rimborso spese, dei servizi di **baby-sitting**

E' possibile che il datore di lavoro eroghi i **servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi**, oppure **corrisponda ai dipendenti somme di denaro da destinare alle finalità indicate, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione** comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte

TERZA FATTISPECIE (ART. 51 COMMA 2 LETTERA F TER TUIR)

Somme, anche sotto forma di rimborsi spese, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

NOTE

I soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni richiamate e deve risultare da certificazione medica.

L'esenzione dal reddito non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleggi all'esistenza di patologie.

Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, il riferimento è ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d'imposta

ALTRE NOTE COMUNI ALLE TRE FATTISPECIE

Le somme e i valori citati non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato correlati ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

FAMILIARI

Per familiari devono intendersi (art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 433, Codice civile):

- il coniuge;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

VOUCHER

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'erogazione di prestazioni e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

NOTE

Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (art. 6, co. 1, D.M. 25 marzo 2016).

Pur tuttavia, in deroga a tale divieto, più servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro (art. 6, co. 2, D.M. 25 marzo 2016); diversamente l'intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Evidentemente, la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, ed inoltre va verificata, anche per i voucher, con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta (Agenzia delle entrate, n. 28/E del 15 giugno 2016).

Deve quindi sussistere una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione, servizio o opera offerti, determinato in base al valore normale (art. 9, TUIR), che può essere costituito anche dal prezzo scontato praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate con il datore (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26/E del 2010).

Ancora, i "voucher" richiedono la previa intestazione del titolo all'effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

In ogni caso, il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto, anche nel caso dei voucher utilizzati in strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati; potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro.

Peraltro, la prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale, può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto.

Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente.

Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell'undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher (Agenzia delle entrate, n. 28/E del 15 giugno 2016).